

B O Z Z A

Chiasso,
Ris. mun.

Dicastero Sport e tempo libero
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 49 11
Fax +41 (58) 122 49 29
sport@chiasso.ch

CONVENZIONE

TRA IL

COMUNE DI CHIASSO

E IL

COMUNE DI XXX

CONCERNENTE LA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE DELLA PISTA DEL GHIACCIO DI CHIASSO

Premesso che:

- i Comuni facenti parte dell'Ente Regionale dello Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSPO-MBC) hanno espresso la disponibilità a partecipare ai costi di gestione corrente della pista del ghiaccio, riconoscendo la valenza regionale quale struttura proficua per lo sport e il tempo libero della popolazione e delle scuole della regione, durante la stagione invernale, che si estende indicativamente da inizio settembre a inizio aprile;
- sentito il parere dell'ERSPO-MBC, l'importo pro capite definito all'art. 1 è volto a coprire parte del deficit gestionale della struttura;
- l'eventuale quota di contributi non coperta dai Comuni, che rinunciano a sottoscrivere la presente convenzione, sarà presa a carico da parte del Comune di Chiasso;
- richiamati l'articolo 5a RALOC, nonché gli articoli 13 cpv. 2 e 193a LOC;

Le parti convengono quanto segue:

A. IMPEGNI DEL COMUNE CONVENZIONATO

Art. 1.

Il Comune convenzionato si impegna, con la firma della presente Convenzione, a versare al Comune di Chiasso all'inizio di ogni anno l'importo di fr. 5.-- per ogni abitante residente nel proprio Comune.

Ai fini del calcolo del contributo annuo, il Comune convenzionato comunica ad inizio anno in forma scritta il numero d'abitanti residenti in data 1° gennaio.

Art. 2.

Il Comune convenzionato s'impegna ad emettere e a rinnovare, secondo modalità definite in proprio, la tessera per residenti che dà diritto all'agevolazione sui prezzi d'entrata alla struttura sportiva.

Il Comune di Chiasso fornisce al prezzo di costo le tessere ed eventuali supporti informatici necessari per l'emissione o al rinnovo di dette tessere.

B. IMPEGNI DEL COMUNE DI CHIASSO

Art. 3.

Ai fruitori della pista del ghiaccio residenti nel Comune convenzionato, sono applicati gli stessi prezzi d'entrata validi per i residenti nel Comune di Chiasso. L'agevolazione sui prezzi vale, sia per i biglietti singoli, sia per gli abbonamenti.

Art. 4.

Gli allievi delle scuole comunali (scuole dell'infanzia ed elementari) del Comune convenzionato, che frequentano la struttura in ambito scolastico, usufruiscono delle medesime condizioni applicate alle scuole comunali di Chiasso.

Art. 5.

Nell'attribuzione degli orari e degli spazi d'utilizzo dell'impianto, il Comune di Chiasso darà nel limite del possibile la precedenza alle scolaresche dei Comuni convenzionati. Tale uso dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Sport e Tempo libero del Comune di Chiasso.

C. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6.

La presente convenzione entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2023, ha una durata indeterminata e può essere disdetta, la prima volta alla scadenza del secondo anno, con un preavviso di sei mesi per la fine dell'anno civile.

Art 7.

La presente convenzione viene allestita in due esemplari originali, uno per ciascuna parte contraente.

In fede.

PER IL MUNICIPIO DI XXXX

PER IL MUNICIPIO DI CHIASSO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Bruno Arrigoni

Umberto Balzaretti